

Cass., civ. sez. I, del 14 agosto 2019, n. 21404

3. — Il ricorso è anzitutto ammissibile, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 124, comma 7, c.p.i. essendo impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. (Cass. 7 febbraio 2017, n. 3189).

4. — L'impugnazione è tuttavia infondata.

La Corte di appello, come si è detto, ha applicato alle singole violazioni da essa constatate la penalità di C 5.000,00 (prevista nella sentenza di primo grado). La pronuncia, assunta a norma dell'art. 124, comma 7, c.p.i., è riferita alla inottemperanza, da parte della società AS, alla statuizione inibitoria avente ad oggetto l'utilizzo del nome «A»: utilizzo accertato in plurime condotte (allocazione di un cartello pubblicitario alla manifestazione «V», recante il nome «A»;

posizionamento di una insegna del medesimo contenuto sulla facciata della cantina della società AS; impiego del nome «A» nell'etichettatura delle bottiglie di vino;

pubblicazione del logo esposto alla manifestazione «V» in un numero della rivista «Gusto»; utilizzo dell'indirizzo mail @; adozione della PEC @ ; identificazione dell'azienda resistente attraverso la denominazione «G e L A»).

Ora, l'inibitoria consiste in un ordine di non fare e importa, dunque, a carico del destinatario, un obbligo di astensione dal compimento della condotta ritenuta illecita. Tale obbligo è suscettibile di esecuzione forzata nelle sole forme previste per l'eliminazione di quanto realizzato (art. 2933 c.c.), ma, nei confronti della protrazione o della reiterazione della detta condotta, opera, come strumento di dissuasione — e quindi, nella materia che qui interessa, come mezzo di coazione indiretta alla cessazione degli atti contraffattivi, con cui è violato il diritto di proprietà industriale — la penalità di mora contemplata dall'art. 124, comma 2, c.p.i..

Per regola, nelle violazioni degli obblighi di non fare la misura coercitiva va raccordata non già al ritardo in un'attività esecutiva, che non può esservi, quanto alla specifica inosservanza al divieto di porre in essere gli atti (nella specie APV, contraffattivi) che integrano illecito: sicché la penale colpisce ogni singola condotta con cui è violato l'obbligo di non fare. Non può tuttavia escludersi che il giudice che pronunci l'inibitoria, in presenza di una condotta suscettibile di protrarsi nel tempo senza soluzione di continuità, determini la penalità di mora in ragione del ritardo con cui l'autore dell'illecito ottemperi all'obbligo di porre fine all'attività vietata (si pensi al caso in cui la misura di cui all'art. 124, comma 2, c.p.i. debba applicarsi alla vietata presenza su di un sito web di segni distintivi interferenti con privative altrui). In quest'ultima ipotesi, tuttavia, il giudice del merito dovrà per un verso precisare che la penalità di mora è per l'appunto comminata per sanzionare la mancata cessazione di una determinata attività (e non il compimento di singoli atti con cui si trasgredisca all'obbligo di non fare) e, per altro verso, indicare l'unità temporale da prendere in considerazione per quantificare la somma dovuta. Tale duplice definizione del contenuto del provvedimento si impone per una elementare esigenza di certezza, onde impedire che il destinatario della misura sia esposto a conseguenze patrimoniali imprevedibili, non desumibili dal dictum del giudice.

La stessa esigenza di certezza esclude, del resto, che il giudice dell'attuazione possa integrare il contenuto del provvedimento del giudice del merito che manchi - di tali indicazioni: in tal senso, non può dunque condividersi l'affermazione, formulata da parte ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c.

(pag. 6), secondo cui la Corte di appello avrebbe dovuto «stabilire innanzitutto l'unità di riferimento per l'applicazione della somma dovuta a titolo di penalità di mora».

Ma a quest'ultimo riguardo sono spendibili ulteriori considerazioni, da ritenere assorbenti. E' da osservare, al riguardo, che l'art. 124, comma 7, c.p.i. delinea un procedimento deputato a dirimere le contestazioni che sorgono con riguardo alle misure concesse, e non certo a modificare il contenuto delle statuizioni che le riguardano: ciò che può aver luogo solo attraverso l'utilizzo dei pertinenti rimedi impugnatori, ai quali non possono certo sovrapporsi altri interventi (quali, appunto, quelli adottati in forza della disposizione citata).

La liquidazione della penale opera difatti sul piano della preventiva risoluzione di questioni attinenti a un titolo che si è già formato, consentendo ai contendenti di prevenire la controversia che possa tra loro insorgere in sede esecutiva nell'ipotesi in cui la parte vittoriosa, intendendo ottenere il pagamento della penalità di mora, ponga direttamente in esecuzione la pronuncia di merito che la preveda (cfr. art. 614 bis c.p.c.), provvedendo ad autoliquidarsi la somma che gli spetterebbe in forza della previsione del provvedimento emesso: soluzione, quest'ultima, che, come è ovvio, espone l'interessato all'opposizione esecutiva della controparte che intenda contestare la quantificazione dell'importo preteso.

In conclusione, ove il giudice non applichi espressamente la penalità ex art. 124, comma 2, c.p.i. a un ritardo, né comunque indichi l'unità temporale cui ragguagliare la somma dovuta, e vengano in questione puntuali atti che integrino violazioni dell'inibitoria, la liquidazione della detta penalità deve attuarsi prendendo in considerazione tali specifiche inosservanze alla statuizione emessa, restando esclusa una eterointegrazione della sentenza di merito da parte del giudice chiamato a pronunciarsi ex art. 124, comma 7, c.p.i. sulle contestazioni insorte.

Quanto alla restante censura, basterà osservare che la misura di cui al secondo comma dell'art. 124 c.p.i. è stata resa dal giudice di primo grado con riguardo a pronuncia che non aveva ad oggetto la modifica della ragione sociale della AA. L'ordine in questione venne pronunciato dalla Corte di appello con la sentenza del 4 giugno 2012; non avendo il giudice del gravame statuito alcuna penalità di mora con riguardo a tale capo di condanna, non poteva pretendersi di conseguire un tale risultato col r corso ex art. 124, comma 7: tale ricorso può investire le «contestazioni» inerenti a misure precedentemente adottate, e non la concedibilità di penalità che il giudice del merito abbia espressamente negato, o su cui abbia mancato di statuire; e infatti, l'illegittimo diniego della misura o l'omessa pronuncia sul punto vanno denunciati coi mezzi di impugnazione previsti contro la sentenza di merito, esulando dalle «contestazioni» di cui si è appena detto.

Non può nemmeno sostenersi che l'estensione delle penalità disposte in prime cure alla statuizione, in appello, circa la modificazione della ragione sociale trovi fondamento nel principio per cui la sentenza di gravame si sostituisce a quella di primo grado: ciò non implica, come è del tutto evidente, che le statuizioni rese dal secondo giudice con riferimento a domande precedentemente disattese vadano integrate con quanto disposto dal giudice di prima istanza con riguardo ad altre domande, da lui invece accolte.

Da ultimo, il rilievo (cfr. memoria di parte ricorrente, pag. 10), secondo cui l'ordine di modificazione della ragione sociale era contenuto nella sentenza del Tribunale, si fonda su di un dato palesemente contrastante con la decisione di appello (cfr., in particolare, pagg. 28 e 29 del ricorso per cassazione): non ha quindi alcun fondamento l'affermazione per la quale la penalità di mora si riferiva anche a detta statuizione.